

**Direzione:** AMBIENTE

**Area:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13243 del 03/10/2022

Proposta n. 38819 del 30/09/2022

**Oggetto:**

Henkel Italia Operations s.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Frosinone con Determinazione n. 2012/6245 del 29/12/2012 - Impianto industriale sito in Via Consortile nn. 2 - 4 - 6, Comune di Ferentino (FR), attività IPPC 4.1 lett. m) di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (impianti chimici per la fabbricazione di tensioattivi e agenti di superficie) - Autorizzazione utilizzo temporaneo di un diverso combustibile (gasolio), in alternativa al gas naturale (metano) per l'alimentazione degli impianti termici dello stabilimento (caldaie di stabilimento e forno di preriscaldamento della solfonazione)

**OGGETTO:** Henkel Italia Operations s.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Frosinone con Determinazione n. 2012/6245 del 29/12/2012 - Impianto industriale sito in Via Consortile nn. 2 – 4 – 6, Comune di Ferentino (FR), attività IPPC 4.1 lett. m) di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (impianti chimici per la fabbricazione di tensioattivi e agenti di superficie) – Autorizzazione utilizzo temporaneo di un diverso combustibile (gasolio), in alternativa al gas naturale (metano) per l'alimentazione degli impianti termici dello stabilimento (caldaie di stabilimento e forno di preriscaldamento della solfonazione)

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE**

### **Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazione Integrata Ambientale**

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. n.6 del 18/02/2002 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n.1 del 06/09/2002 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;

#### **VISTI:**

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l'allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con “Direzione Regionale Ambiente”;
- la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale Ambiente, tra cui l'Area Autorizzazione Integrata Ambientale competente per materia alle questioni oggetto del presente atto;
- l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”;
- la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021 e registrata al n.25681 del 09/12/2021 con la quale è stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Dott. Vito Consoli;

- l'Atto d'Organizzazione n. G00077 del 10/01/2022 con cui è stato conferito all' Ing. Ferdinando Maria Leone, l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione Integrata Ambientale" della Direzione Regionale "Ambiente" con decorrenza dal 12/01/2022 data di firma del contratto.

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

**di fonte comunitaria:**

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

**di fonte nazionale:**

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge n. 88 del 7 luglio 2009	D.lgs. n.75 del 29 aprile 2010
Cessazione della qualifica di rifiuto	Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019,– Legge 2 novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto	Delibera SNPA 67/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	Decreto legislativo n. 12 del 13 Settembre 2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti	Decreto legislativo n.116 del 3 Settembre 2020

e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.	Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021
Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105	Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021

**di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18/01/2012
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Proposta di deliberazione Consiliare concernente: Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.	D.C.R.L. n.8 del 24/07/2013
Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL 22/09/2020, n. 116, suppl. 1
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di	DGR n. 13 del 19/01/2021

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	
--	--

**VISTA** la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” di recepimento della Direttiva 2010/75/UE;

**VISTA** la L.R. n. 16 del 23/11/2020 e in particolare l’art. 8 di modifica della L.R. n.16/2011 che stabilisce che a partire dal 01/01/2021 l’Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) diviene esclusivamente la Regione Lazio e, in particolare, la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Integrato dei Rifiuti, disponendo altresì la trasmissione da parte della Città metropolitana di Roma capitale e delle altre province di tutta la documentazione inerente le domande di A.I.A. di precedente competenza;

**PREMESSO** che:

- la Società Henkel Italia Operations s.r.l., di seguito Società, gestisce l’impianto industriale (attività IPPC relativa a impianti chimici per la fabbricazione di tensioattivi e agenti di superficie) sito in Via Consortile nn. 2 – 4 – 6, loc. Ponte della Pietra nel Comune di Ferentino (FR) in virtù della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Frosinone con Determinazione n. 2012/6245 del 29/12/2012;
- l’Autorizzazione di cui sopra è stata oggetto di ricorso da parte della società presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) il cui esito è stato pubblicato il 18/04/2018 (N. 00205/2018 REG.PROV.COLL. - N. 00280/2013 REG.RIC.);
- il TAR Lazio, Sez. di Latina ha “*accolto in parte*” il ricorso ed ha annullato le “*prescrizioni nn. 32 e 14 dell’allegato tecnico al provvedimento impugnato, nei limiti indicati in motivazione*” ordinando che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa;
- il 21/09/2018 è stato avviato presso la Provincia di Frosinone il Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies, lett. a, d del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; tale procedimento è rimasto in fase di stallo senza che sia stata convocata la conferenza dei servizi;
- con D.G.R. n.625 del 24/09/2020, alla luce del mancato perfezionamento della riforma delle province di cui alla legge n. 56/2014 e della conseguente sofferenza in termini di risorse umane ed economiche, che si è riverberata sugli aspetti procedurali più complessi come il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, delegati dalla Regione Lazio con legge regionale n. 16/2011, è stato approvato l’accordo tra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone per la gestione dei procedimenti di alcune Autorizzazioni Integrate Ambientali di impianti siti nel territorio della Provincia di Frosinone tra cui quello della Henkel Italia S.p.A.;
- con nota prot. n. 982691 del 16/11/2020 la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, come previsto agli art 2 e 3 della convenzione tra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone Settore Ambiente, ha informato la Henkel Italia s.p.a. che *...il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale afferente alla Vs Società e precedentemente in capo al Settore Ambiente della Provincia di Frosinone, viene trasferito ai competenti uffici dell’Area AIA della Regione Lazio...*;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 23 Novembre 2020 recante “*Disposizioni modificative di leggi regionali*”, a decorrere dal 01/01/2021, l’Autorità

Competente in materia di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è individuata nella Regione Lazio e nello specifico all'Area AIA della Direzione Regionale Ambiente;

**VISTA** la determinazione n. G16448 del 30/12/2020 di Variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione A.I.A. n. 6245/2012 e s.m.i. relativamente alle modifiche impiantistiche riguardanti l'ammodernamento del reparto di solfonazione e l'impianto di produzione dei flaconi per detersivi liquidi;

**PRESO ATTO** che:

- per l'impianto in oggetto la società ha presentato presso la competente Area VIA regionale un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 sul progetto di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e modifiche alla Autorizzazione Integrata Ambientale” presentato in data 03/06/2021, e avviato con nota prot. n. 569439 del 30/06/2021;
- nell'ambito del suddetto procedimento di PAUR, come indicato nel tavolo tecnico preliminare del 11/03/2022, è confluito anche il procedimento di riesame relativo all'intera installazione con valenza di rinnovo dell'A.I.A. n. 6245/2012 e s.m.i., avviato dalla Provincia di Frosinone, non concluso e trasferito alla Regione Lazio a seguito della D.G.R. n.625 del 24/09/2020 prima indicata;
- il procedimento di PAUR non si è ancora concluso e dopo la fase pubblicistica e l'acquisizione delle richieste integrazioni, si è tenuta la 1° conferenza di servizi in data 26/09/2022 nel cui verbale è indicato il termine del procedimento per il mese di febbraio 2023;

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 612562 del 2/06/2022 con cui la società, nelle more della definizione del procedimento di riesame con modifiche sottoposto a procedimento di PAUR, non ancora concluso, ha comunicato, ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alcune modifiche all'impianto in oggetto, di seguito elencate come riportate nella documentazione consegnata:

- *Sospensione nella produzione di detersivi in polvere in quanto strettamente dipendente dal funzionamento della torre di essiccazione;*
- *Alimentazione delle caldaie di stabilimento a gasolio in sostituzione del metano*
- *Alimentazione del forno di preriscaldamento della solfonazione con gasolio in sostituzione del metano*

**PRESO ATTO** che:

- alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale è allegata la seguente documentazione:
  - Lettera di trasmissione della modifica non sostanziale;
  - Relazione Tecnica elaborato NS\_01 del 07/06/2022;
  - Tavola B22rev Planimetria aree per lo stoccaggio materie prime e rifiuti del 07/06/2022;
  - Copia bonifico spese istruttorie.

- nella relazione allegata all'istanza è indicato che la ... *modifica non sostanziale si rende necessaria al fine di fronteggiare le difficoltà palesatesi negli ultimi periodi causate dalla guerra in Ucraina con particolare riferimento all'approvvigionamento del gas metano e alle forti oscillazioni sul costo della fornitura.*

*L'Italia, pur avendo compiuto negli ultimi anni sforzi ragguardevoli nella diversificazione degli approvvigionamenti, è il Paese nell'Unione europea in cui il gas ha il maggior peso nel totale di energia usata, il 42,5 per cento. Con 28 miliardi di metri cubi (bcm) lo scorso anno (39 per cento), la Russia ne è il principale fornitore. L'Italia è insieme alla Germania quello più dipendente dal gas di Mosca, con la differenza, tuttavia, che Berlino può disporre di una maggiore quantità di energie rinnovabili.*

*La guerra scatenata dalla Russia ha quindi alimentato la crisi di inflazione energetica il cui acuirsi è ormai al centro dei provvedimenti governativi di mezza Europa: il recente "decreto Energia" ha, infatti, disposto misure orientate a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e individuato interventi di misura strutturale del sistema energetico.*

*In attesa che la crisi energetica nazionale veda una soluzione organica è intenzione della Henkel premunirsi con una riorganizzazione della produzione e un upgrading impiantistico in grado di supplire ad una eventuale mancata erogazione di gas metano da parte del gestore della rete;*

- la modifica richiesta è ritenuta necessaria ai fini di una ... *una situazione ipotetica (mancanza di approvvigionamento di gas metano) e, qualora si verificasse, transitoria;*
- nella documentazione è indicato che ... *è utile sottolineare che qualora si verificasse una mancata erogazione di gas metano dal gestore della rete verrebbe arrestata la sezione di impianto dedicata alla produzione della polvere di torre per i detersivi in polvere in quanto non sarebbe possibile tenere in esercizio a costi sostenibili la torre di atomizzazione (ATC 3.3) e il bruciatore MAXON a gas metano ad essa asservito per la generazione dell'aria calda (potenza termica 20.000.000 kcal/h).*

*Al verificarsi dell'evento sopra descritto, quindi, una serie di punti di emissione in atmosfera riferibili alle diverse fasi di lavorazione previste per la produzione della polvere di torre (alcuni stoccaggi di materie prime solide, la dissoluzione silicati, preparazione slurry, atomizzazione, etc.) verrebbero inibiti e/o comunque molto limitati nella loro operatività.*

*Inutile sottolineare come questa eventualità, ancorché disastrosa per Henkel sotto molteplici punti di vista, produrrebbe l'effetto di azzerare o quasi l'emissione di particolato in atmosfera (cfr. polveri) quasi completamente ascrivibile alla produzione dei detersivi in polvere.*

*... Inutile sottolineare sin da ora come l'impatto dovuto all'inserimento del combustibile gasolio per la produzione del vapore necessario alla produzione dei detersivi liquidi, in termini di modifiche al quadro emissivo di stabilimento, possa considerarsi assolutamente trascurabile se lo si confronta con il decremento conseguente all'arresto della produzione dei detersivi in polvere.*

*Sotto altro profilo, le modifiche proposte, prevedendo la sostituzione del gas naturale (metano) con il gasolio, comportano necessariamente una riorganizzazione degli spazi dedicati ai depositi delle materie prime: si rende necessaria, pertanto, la realizzazione di due nuove aree per il deposito del combustibile liquido gasolio, rispettivamente di capacità 5 mc e 45 mc, nelle prossimità dell'impianto di solfonazione e vicino la centrale termica;*

**VISTA** la nota acquisita al protocollo n. 424454 del 02/05/2022 con la quale, in merito alla crisi Russo-Ucraina, il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni

Ambientali ha inviato una nota, predisposta dalla Commissione UE, con la quale si forniscono alcune indicazioni su come gestire tale situazione eccezionale utilizzando in maniera ragionevole i margini di flessibilità previsti in alcune norme comunitarie (direttiva 2010/75/UE – IED; direttiva 2015/83 - Medi Impianti; direttiva 2011/92 – VIA; direttiva 92/43/EEC – Habitat; direttiva 2009/147/EC - Avifauna);

**CONSIDERATO** che come indicato nella documentazione fornita:

- al fine di sopprimere all'eventuale carenza di gas metano nella modifica temporanea presentata dalla società è prevista l'installazione di un bruciatore a gasolio ai fine della preparazione dello zolfo per una potenza installata di 580 kW. Nessuna modifica in termini geometrici e di portate dei fumi in uscita è prevista per il corrispondente camino di emissione in atmosfera E06 e, stante la potenza termica installata < 1 MW, se ne conferma il regime autorizzativo individuabile nell' art. 272 c. 1 D.Lgs 152/06, lett. bb), Parte I, All. IV alla Parte V. (4 ore ad ogni avvio impianto);
- i bruciatori a metano delle due caldaie per la produzione di vapore verranno temporaneamente sostituiti con altrettanti bruciatori Weishaupt alimentati a gasolio, uguali tra loro, di potenza termica pari a 6.500 KW ciascuno.  
Relativamente alle modificazioni attese per il quadro emissivo del p.to E01 occorre considerare che, come già succede per l'alimentazione a metano, è previsto il funzionamento alternativo dei due bruciatori a gasolio e rimangono inalterate le portate in uscita dal camino (non cambiano i ventilatori asserviti) e le sue dimensioni geometriche.  
Nella seguente tabella viene riportato uno schema di confronto tra il regime attualmente vigente per il p.to di emissione E01 e quello da autorizzarsi a seguito della modifica temporanea richiesta:

Punto	Q Nm <sup>3</sup> /h	T °C	H <sub>emiss</sub> m	Ø m	Analiti	Limiti	Limiti
						Alimentazione a Metano mg/Nm <sup>3</sup>	Alimentazione a Gasolio mg/Nm <sup>3</sup>
						Singolo bruciatore 5,9 MW	Singolo bruciatore 6,5 MW
E01	28.000	200	20	1,2	NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> )	200	200
					SO <sub>x</sub> (SO <sub>2</sub> ) <sup>(0)</sup>	-	200
					Polveri totali <sup>(0)</sup>	-	10

<sup>(0)</sup> i limiti si intendono rispettati utilizzando gas naturale (ex punto 1.3 della Parte III dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

Tutti i valori sono riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi

- come indicato al c.3bis dell'Art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 27 del 02/02/2022 e in ordine di approvazione in Consiglio Regionale "il rispetto dei limiti emissivi ad ogni regime di funzionamento sia condizione necessaria al raggiungimento in un territorio di livelli di qualità dell'aria nella norma e coerentemente alle politiche di assicurazione della qualità e della sostenibilità dei processi", è prevista l'installazione di dispositivi per il

monitoraggio in continuo delle emissioni SAE (Sistema Analisi Emissioni) per tutti gli *“impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 15MW e*

- *maggiore o uguale a 3MW per i motori a combustione interna*
- *maggiore o uguale a 6 MW per tutti gli altri tipi di combustori”*

Il sistema di monitoraggio in continuo di tipo SAE dovrà essere *“rispondente alle indicazioni della Sezione I dell’Allegato III al DM 14 aprile 2017 e, per quanto non in contrasto, ai dettami dell’Allegato VI alla parte V del D. Lgs 152/06 e successive modificazioni e comunque conforme alla UNI EN 15267:2009 (certificazione QAL1)”*.

Inoltre, *“attraverso i sistemi in continuo SAE dovranno essere monitorati almeno i parametri di processo (tenore di O2 libero, tenore di vapor acqueo, temperatura, stato impianto, portata) e gli inquinanti regolamentati dal D. Lgs. n.152/06 e successive modificazioni per la particolare tipologia di combustore e relativo combustibile e comunque tutto quanto previsto dal quadro emissivo autorizzato.*

*I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SAE dovranno essere corredati di relativo manuale di gestione redatto in conformità con le linee guida ISPRA/SNPA pertinenti, nel loro ultimo aggiornamento disponibile.*

*I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SAE) e i sistemi di controllo della combustione sono installati, in funzione della potenzialità del singolo generatore e non dell’intero stabilimento”;*

- la richiesta di sostituzione temporanea del gas naturale (metano) con il gasolio, implica inoltre per l’impianto una riorganizzazione degli spazi dedicati ai depositi delle materie prime. Pertanto, il Gestore ha previsto la realizzazione delle due nuove aree per il deposito del combustibile liquido gasolio, individuate nella planimetria B.22 allegata all’istanza:
  - Area MP50 Gasolio\_S, localizzata nelle prossimità dell’impianto di solfonazione, in cui sarà allocato n.1 serbatoio di capacità 4,5 mc;
  - Area MP50 Gasolio\_C, localizzata vicino la centrale termica, composta da 5 serbatoi per una capacità complessiva di 45 mc.

Saranno impiegati dei serbatoi cilindrici ad asse orizzontale in metallo disposti in serie e dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici. Nella Relazione esaminata il Gestore ha riportato la scheda tecnica della tipologia di serbatoio che intende adottare. Da tale documento si riscontra che ciascun serbatoio sarà dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al 110% del volume dello stesso e la presenza di uno sfiato.

#### **CONSIDERATO** che:

- la Regione Lazio con nota prot. n. 661893 del 05/07/2022 ha avviato il procedimento finalizzato alla valutazione della comunicazione della società richiedendo supporto tecnico istruttorio ad ARPA Lazio, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del regolamento regionale n. 21/2021 (pubblicato sul BURL n. 110 del 30/11/2021) adottato con D.G.R. n. 736 del 09/11/2021, in applicazione della L.R. n. 6 del 26/05/2021, nonché invitando Provincia di Frosinone, Comune di Ferentino e A.S.L. Frosinone ad inviare proprie osservazioni in riferimento all’istanza richiesta dalla società, ai fini delle valutazioni di competenza della scrivente previste dall’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. depositando tutta la documentazione relativa alla comunicazione sul seguente box regionale <https://regionelazio.box.com/v/HenkelModificaNS> ;

- ARPA Lazio con nota prot. n. 53971 del 01/08/2022, acquisita al prot. regionale n. 753139 del 01/08/2022, ha espresso la propria valutazione tecnica ai sensi dell'art. 3 c. 3 del Regolamento 25 novembre 2021, n.21;
- nella valutazione ARPA Lazio in merito al procedimento e all'individuazione amministrativa della tipologia di istanza presentata, è indicato che:
  - *...la sostituzione del combustibile di alimentazione delle caldaie di stabilimento e del forno costituisce una modifica al funzionamento dell'impianto e implica una variazione del quadro emissivo. Con la modifica proposta, in particolare, si intende sostituire il gas metano attualmente impiegato con il combustibile gasolio. Come noto le emissioni in atmosfera derivanti dall'utilizzo di gasolio sono caratterizzate da concentrazioni di ossidi di zolfo più elevate rispetto a quelle derivanti dalla combustione di metano e tale aspetto implica effetti negativi sull'ambiente. In considerazione di tali elementi a parere della scrivente Agenzia la modifica proposta dalla Società Henkel è da considerarsi come modifica sostanziale, rispetto alla quale applicare le procedure di cui all'art. 29-nonies c. 2 del D.Lgs. 152/06...;*
  - *... Fermo restando quanto sopra, con riferimento alla Lettera della Commissione europea allegata alla nota del Ministero della Transizione Ecologica...occorre al riguardo evidenziare che... concernono la valutazione di istanze di deroga all'autorizzazione ordinaria in condizioni straordinarie e limitate nel tempo, mentre non attengono la valutazione di modifiche dell'impianto...;*
- in merito agli aspetti tecnici ARPA Lazio ha evidenziato che:
  - *per quanto riguarda la sospensione nella produzione di detersivi in polvere nell'eventualità del mancato approvvigionamento del gas metano si evidenzia la necessità che il Gestore dia specifica comunicazione, all'A.C. e all'ARPA Lazio, della data di sospensione delle emissioni e la successiva data di riattivazioni delle emissioni stesse.*
  - *... il Gestore dovrà implementare il PMeC con i controlli e le verifiche da effettuare sulle menzionate aree di stoccaggio relativamente all'integrità del bacino e sullo stato della pavimentazione di tali aree, al fine di evitare contaminazioni del suolo e del sottosuolo. Si evidenzia altresì che gli sfiati di sicurezza dei serbatoi dovranno essere censiti nell'atto autorizzativo e dovranno essere presidiati da idoneo sistema di abbattimento delle emissioni, da introdurre nella tabella C.6 del PMeC. Infine, in considerazione del fatto che l'installazione in argomento è sita all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Bacino del Fiume Sacco", si rappresenta a codesta AC l'opportunità che il progetto di realizzazione dei serbatoi sia comunicato al Mite per le eventuali valutazioni di competenza;*

**ATTESO** che:

- la valutazione di ARPA Lazio prot. n. 53971 del 01/08/2022, acquisita al prot. regionale n. 753139 del 01/08/2022 è stata pubblicata sul box regionale suddetto al fine di consentire alla società di fornire i chiarimenti/integrazioni richieste;
- nella tempistica prevista dalla art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non risultano pervenute osservazioni dagli altri Enti/amministrazione invitate con la nota prot. n. 661893 del 05/07/2022;

**CONSIDERATO** che:

- con pec acquisita al prot. n. 860458 del 09/09/2022 la società ha fornito il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) aggiornato secondo quanto indicato da ARPA Lazio;
- con nota integrativa acquisita al prot. n. 906122 del 21/09/2022 la società a riscontro di quanto indicato nella valutazione ARPA Lazio prot. n. 53971 del 01/08/2022, acquisita al prot. regionale n. 753139 del 01/08/2022 ha ulteriormente evidenziato che:
  - *Le modifiche comunicate, consistenti nella sostituzione del combustibile metano con il combustibile gasolio per parte dei fabbisogni energetici di stabilimento, rivestono carattere di temporaneità e vedranno piena operatività solo al verificarsi di una eventuale mancata erogazione di gas metano da parte del gestore della rete e/o se i costi di approvvigionamento dovessero risultare oltremodo onerosi e, quindi, antieconomici. inutile sottolineare come questa eventualità, ancorché disastrosa per Henkel sotto molteplici punti di vista, vedrebbe piena operatività limitatamente all'orizzonte temporale riferito al verificarsi delle eventualità di cui sopra. Del resto, anche il MiTE con propria nota di aprile 2022 (Documento: Cre55\_04—Set\_04-4066\_2022-0006 del 15/04/2022) ha affermato che per le "autorizzazioni integrate ambientali (AIA), si deve prendere atto che l'attuale situazione sta concettualmente mettendo in crisi lo stesso concetto di "migliori tecniche disponibili" (BAT) posto alla base della disciplina IPPC (recata dal Capo 2° della direttiva IED), dal momento che a riguardo le BAT di riferimento, e le connesse prestazioni attese, sono necessariamente individuate con riferimento ad uno scenario "normale" di mercato e di disponibilità di risorse, ma d'altra parte tra le condizioni "non normali" (nelle quali da direttivo è ammesso non attendersi le prestazioni poste a riferimento) non sono esplicitamente considerate situazioni di crisi internazionale assimilabili a quella contingente".*
  - *È utile ribadire come Henkel, nel proprio Stabilimento di Ferentino (FR), ormai installazione strategica del gruppo, nel continuo processo di aggiornamento impiantistico, oltre che di adeguamento e corrispondenza alle BAT di settore, sta studiando e prevedendo una serie di interventi volti alla massimizzazione del recupero energetico interno e alla individuazione di fonti alternative di energia (su tutte fotovoltaico e biomasse). Per gli interventi di cui si parla, in corso di definizione, verranno attivati i procedimenti amministrativi richiesti nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali. Premesso quanto sopra, dopo attenta valutazione dei contenuti della citata Valutazione Tecnica di ARPA, certi di aver interamente accolto suggerimenti e prescrizioni nella documentazione trasmessa a codesto spett.le Ufficio (segnatamente PMeC debitamente aggiornato e elaborato grafico "B22 - Aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti"), Henkel chiede a codesto Spett.le Ente di procedere alla chiusura del procedimento amministrativo di cui si parla anche e soprattutto, considerato l'avvicinarsi dei mesi invernali che, da quanto è dato sapere dagli organi di informazione, porteranno sensibili alterazioni al mercato dell'approvvigionamento energetico nazionale oltre che a quello delle materie prime.. In definitiva si chiede autorizzazione temporanea all'utilizzo delle dotazioni impiantistiche come descritte nella Relazione Tecnica (già in atti) nelle modalità e tempi che codesto Spett.le Ente vorrà comunicare.*

**PRESO ATTO** che:

- nella nota del MiTE e nell'allegata nota Ares su richiamata è riportato che *...fissando l'attenzione sulle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), si deve prendere atto che l'attuale situazione sta concettualmente mettendo in crisi lo stesso concetto di "migliori tecniche disponibili" (BAT) posto alla base della disciplina IPPC (recata dal Capo 2° della direttiva IED), dal momento che a riguardo le BAT di riferimento, e le connesse prestazioni attese, sono necessariamente individuate con riferimento ad uno scenario "normale" di mercato e di disponibilità di risorse, ma d'altra parte tra le condizioni "non normali" (nelle quali da direttiva è ammesso non attendersi le prestazioni poste a riferimento) non sono esplicitamente considerate situazioni di crisi internazionale assimilabili a quella contingente;*
- nella medesima nota *...si ribadisce comunque la necessità che, in caso di concessione di deroghe all'ordinario regime autorizzativo per le motivazioni citate, tali deroghe siano temporanee, siano oggetto di specifici regimi di controllo e siano comunicate in maniera trasparente sia al pubblico, sia alla Commissione UE, per il tramite di questo Ministero.*

**TENUTO** conto che:

- la nota del Ministero della Transizione Ecologica, così come la Lettera della Commissione europea allegata alla stessa, concernono la valutazione di istanze di deroga all'autorizzazione ordinaria in condizioni straordinarie e limitate nel tempo, mentre non attengono la valutazione di modifiche dell'impianto;
- la sostituzione del combustibile di alimentazione delle caldaie, per come rappresentata dalla Società, ha carattere transitorio ed è motivata in relazione alla difficoltà nelle forniture di metano, dovuta all'attuale crisi internazionale e correlata alla guerra in Ucraina e che dunque non attiene ad una modifica bensì ad una deroga per utilizzo temporaneo di un nuovo combustibile al posto del metano;

**CONSIDERATO in ogni caso che:**

- in merito all'installazione dei serbatoi e degli impianti termici necessari, il Gestore ha implementato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) con i controlli e le verifiche da effettuare sulle aree di stoccaggio relativamente all'integrità della pavimentazione di tali aree, al fine di evitare contaminazioni del suolo e del sottosuolo, nonché introdotto per gli sfiati di sicurezza dei serbatoi idonei sistemi di abbattimento delle emissioni (punti di emissione E60 e E61), introdotti nella tabella C.6 del PMeC;
- in considerazione del fatto che l'installazione in argomento è sita all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Bacino del Fiume Sacco" la società ha presentato il Piano di Caratterizzazione elaborato nell'anno 2020 che è stato approvato con prescrizioni con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. R.0000106 del 04/09/2020. Successivamente è stata elaborata l'Analisi di Rischio Sito Specifica inoltrata ad aprile 2021 al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che l'ha approvata con Decreto n. 203 del 26/10/2021. In ogni caso per l'installazione dei serbatoi a gasolio di alimentazione degli impianti termici non sono previsti scavi e/o rimozioni del terreno esistente, bensì verranno installati su suolo con vasca di contenimento;

- prima della messa in esercizio dell'impianto è necessario aggiornare il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente, ottenendo un aggiornamento/modifica di quello già in possesso;

**VERIFICATO** che:

- le modifiche progettuali temporanee proposte non danno luogo ad un incremento della capacità dell'impianto pari o superiore al valore della soglia indicata nell'All. VIII alla parte II del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- l'attività temporanea non è soggetta a valutazione di impatto ambientale né a verifica di impatto ambientali secondo quanto indicato negli allegati III e IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- qualora si verificasse una mancata erogazione di gas metano dal gestore della rete verrebbe arrestata la sezione di impianto dedicata alla produzione della polvere di torre per i detersivi in polvere in quanto non sarebbe possibile tenere in esercizio a costi sostenibili la torre di atomizzazione (ATC 3.3) e il bruciatore MAXON a gas metano ad essa asservito per la generazione dell'aria calda (potenza termica 20.000.000 kcal/h). Al verificarsi dell'evento sopra descritto, quindi, una serie di punti di emissione in atmosfera riferibili alle diverse fasi di lavorazione previste per la produzione della polvere di torre (alcuni stoccaggi di materie prime solide, la dissoluzione silicati, preparazione slurry, atomizzazione, etc.) verrebbero inibiti e/o comunque molto limitati nella loro operatività;
- oltre alla torre di atomizzazione (E08), verrebbero arrestati:
  - i presidi ambientali attivi per la sezione di stabilimento dedicata alla dissoluzione del silicato vetroso (E09, E10);
  - i camini a servizio dei silos di alcune materie prime (Aria scarico silo 12B01 (Sasil) - E11, Aria scarico silo 12B06 (CMC) - E16).
- relativamente alle modificazioni attese per il quadro emissivo del punto E01 occorre considerare che, come già succede per l'alimentazione a metano, è previsto il funzionamento alternativo dei due bruciatori a gasolio e rimangono inalterate le portate in uscita dal camino (non cambiano i ventilatori asserviti) e le sue dimensioni geometriche e i valori limite di emissione rispetto quelli stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e/o dal Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale;
- per il punto di Emissione E01 è prevista l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo di tipo SAE rispondente alle indicazioni della Sezione I dell'Allegato III al DM 14 aprile 2017 e, per quanto non in contrasto, ai dettami dell'Allegato VI alla parte V del D. Lgs 152/06 e successive modificazioni e comunque conforme alla UNI EN 15267:2009 (certificazione QAL1), nonché alle indicazioni riportate nel Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 27 del 02/02/2022 e in ordine di approvazione in Consiglio Regionale;

**VALUTATO** che l'impatto dovuto all'inserimento del combustibile gasolio per la produzione del vapore necessario alla produzione dei detersivi liquidi, in termini di modifiche al quadro emissivo di stabilimento, possa considerarsi assolutamente trascurabile se lo si confronta con il decremento conseguente all'arresto della produzione dei detersivi in polvere;

**RITENUTO** che la richiesta ha carattere temporaneo ed emergenziale e in ottemperanza con quanto indicato nella nota MiTE prot. n. 52922 del 02/05/2022, acquisita al prot. n. 424454 del 02/05/2022, che nelle more di una valutazione complessiva dell'istallazione prevista all'interno del riesame dell'A.I.A. già avviato a gennaio 2021 e in ordine di essere concluso entro febbraio 2023, la stessa possa essere acconsentita per la sola durata del periodo di emergenza e comunque non oltre un anno dalla data di messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto con il sistema di alimentazione con diverso combustibile (gasolio), fermi restando gli obblighi di trasparenza e comunicazione previsti nella stessa nota del MiTE, come disposti con la presente autorizzazione temporanea;

**PRESO ATTO** della planimetria *Tavola B22rev Planimetria aree per lo stoccaggio materie prime e rifiuti* del 07/06/2022 e del Piano di Monitoraggio e Controllo consegnato con pec acquisita al prot. n. 860458 del 09/09/2022 che vanno a sostituire temporaneamente le medesime planimetrie e PMeC autorizzati presso l'impianto in argomento;

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Frosinone con Determinazione n. 2012/6245 del 29/12/2012, alla società Henkel Italia Operations s.r.l. P.IVA 00100960608 con sede legale in Via Amoretti Carlo, n° 78 – 20157 Milano, per l'impianto industriale (attività IPPC relativa a impianti chimici per la fabbricazione di tensioattivi e agenti di superficie) sito in Via Consortile nn. 2 – 4 – 6, loc. Ponte della Pietra nel Comune di Ferentino (FR), attività IPPC 4.1 lett. m) di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (impianti chimici per la fabbricazione di tensioattivi e agenti di superficie);

1. di autorizzazione l'utilizzo temporaneo, per la sola durata del periodo di emergenza e comunque non oltre un anno dalla data di messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto con il sistema di alimentazione con diverso combustibile (gasolio), in alternativa al gas naturale (metano) per l'alimentazione degli impianti termici dello stabilimento (caldaie di stabilimento e forno di preriscaldamento della solfonazione);
2. di stabilire che la società dovrà fornire entro 15 giorni dalla presente determinazione un cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'intervento e alla sua messa in esercizio, finalizzato ad una presa d'atto dell'Autorità Competente prima dell'avvio dell'esercizio nella nuova configurazione temporanea;
3. di stabilire che la società, nell'eventualità del mancato approvvigionamento del gas metano, contestualmente all'avvio del sistema con la nuova alimentazione a gasolio dovrà sospendere la produzione di detersivi in polvere (e le relative emissioni associate). Il Gestore dovrà dare specifica comunicazione, alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio, della data di sospensione delle emissioni e la successiva data di riattivazione delle emissioni stesse al termine della fase emergenziale;
4. di prendere atto che le installazioni da realizzarsi per l'utilizzo temporaneo di cui alla comunicazione non sono subordinate all'acquisizione delle autorizzazioni edilizia e paesaggistica e al rispetto delle norme tecniche specifiche di urbanistica ed edilizia;

5. di prendere atto dell'aggiornamento della nuova planimetria e del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornati rispetto alla precedente configurazione impiantistica che vengono allegati alla presente determinazione e di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Tavola B22rev Planimetria aree per lo stoccaggio materie prime e rifiuti;
- Piano di Monitoraggio e Controllo consegnato con pec acquisita al prot. n. 860458 del 09/09/2022

6. di stabilire che nel periodo di utilizzo temporaneo del nuovo combustibile, i limiti da rispettare al punto di emissione E01, che dovrà essere dotato di sistema di monitoraggio in continuo SAE, sono riportati nella seguente tabella:

Punto	Q Nm <sup>3</sup> /h	T °C	H <sub>emiss</sub> m	Ø m	Analiti	Limiti	Limiti
						Alimentazione a Metano mg/Nm <sup>3</sup>	Alimentazione a Gasolio mg/Nm <sup>3</sup>
						Singolo bruciatore 5,9 MW	Singolo bruciatore 6,5 MW
E01	28.000	200	20	1,2	NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> )	200	200
					SO <sub>x</sub> (SO <sub>2</sub> ) <sup>(0)</sup>	-	200
					Polveri totali <sup>(0)</sup>	-	10

<sup>(0)</sup> i limiti si intendono rispettati utilizzando gas naturale (ex punto 1.3 della Parte III dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)  
Tutti i valori sono riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi

7. di prescrivere alla società il rispetto dell'invarianza dei valori di emissione complessiva annua dell'impianto nei due scenari (attuale e futuro emergenziale temporaneo) stante la riduzione contestuale all'attivazione del nuovo assetto con il sistema di alimentazione con diverso combustibile (gasolio), in alternativa al gas naturale (metano), delle emissioni previste dall'attività di produzione di detersivi in polvere che viene sospesa nel periodo emergenziale;
8. per il rispetto del precedente punto la società nell'ambito del periodo di esercizio dovrà fornire con cadenza mensile all'Autorità Competente, ad ARPA Lazio e al MiTE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali un report contenente il flusso di massa emesso nel periodo e cumulativo relativamente ai singoli inquinanti e ai singoli punti emissivi, nonché fornire i dati di monitoraggio puntuali e in continuo dei sistemi di monitoraggio in continuo installati ai fini della comunicazione trasparente sia al pubblico, sia alla Commissione UE, per il tramite del MiTE;
9. nell'installazione dell'impianto a gasolio dovrà essere assicurata l'assenza di opere di scavo e movimentazione terre, così come previsto in progetto. In ogni caso, per le eventuali valutazioni di competenza, la società dovrà preliminarmente comunicare il progetto di realizzazione dei serbatoi alla sezione del MiTE che ha approvato l'analisi di rischio sito specifica con Decreto n. 203 del 26/10/2021, dando evidenza dell'avvenuta comunicazione alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio;
10. prima della messa in esercizio dell'impianto a gasolio la società dovrà, dandone riscontro all'Autorità Competente e ad ARPA Lazio:
- a. aggiornare il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente, ottenendo un aggiornamento/modifica di quello già in possesso;

- b. implementare il Sistema di monitoraggio alle emissioni di tipo SAE da installare al punto di emissione E01;
11. di stabilire che ai fini di ulteriori valutazioni, relative anche al rispetto delle BAT di settore, anche laddove la società intenda modificare l'installazione mantenendo in maniera continuativa la possibilità di alimentare gli impianti termici dello stabilimento (caldaie di stabilimento e forno di preriscaldamento della solfonazione) con entrambi i combustibili (gas naturale e gasolio), dovranno essere effettuate nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A. già avviato e in corso di definizione. A tal fine la documentazione relativa al riesame dell'A.I.A. dovrà comprendere anche le modifiche temporanee autorizzate nella presente determinazione;
12. di fare salvo che per quanto non modificato dal presente atto resta fermo tutto quanto già previsto nel Provvedimento di AIA n.2012/6245 e s.m.i.;
13. di stabilire che eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già riportate sull'atto Autorizzativo in essere, potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti archiviati presso il Sistema informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico, potranno essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione Regionale Ambiente.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Henkel Italia Operations s.r.l., trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale Valutazioni ambientali, all'Area VIA della Regione Lazio, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Ferentino, alla ASL Frosinone-Distretto B, servizi S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio Direzione Centrale e Sezione Provinciale di Frosinone e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n.104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)